



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027 - C.F. e P.IVA 02737960233
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it

CAPITOLATO TECNICO

**ACCORDO QUADRO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI DI VARIA
TIPOLOGIA (guanti, indumenti, scarpe, ecc...)**

(ART. 59 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.)

Fascicolo gara:

Tender 409

LOTTO 1 - RDO/rfq 483 CIG B61BD1B36C

LOTTO 2 - RDO/rfq 484 CIG B61BD1C43F

Codice appalto 670649_409

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro consiste nella fornitura di **DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di varia tipologia quali ad es. guanti, indumenti, scarpe, ecc...**

L'allegato "*TABELLA A elenco tutti i DPI*" rappresenta le caratteristiche minime degli attuali DPI in uso Aziendale approvati dal sistema "Qualità e Sicurezza" di Amia Verona spa di concerto con le OO.SS. Sono quindi il riferimento qualitativo delle marche individuate per la fornitura.

La partecipazione alla presente procedura presuppone che l'operatore economico concorrente sia in grado di offrire tutti i prodotti commercializzati da tutte le marche individuate nel presente Capitolato applicando al listino ufficiale il prezzo ribassato dello sconto % offerto per singola marca.

Le marche dei DPI individuate dalla stazione appaltante sono le seguenti:

INDUSTRIAL STARTER, UVEX, NERI, KASK, SIGGI, IRUDEX, FRISTADS, COFRA, JALLATTE, GIASCO, U-POWER, STIHL, HUSQUARNA.

L'Affidatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, in fase di aggiudicazione dichiarata efficace, il listino di ogni marca individuata ed il catalogo in vigore, preferibilmente in formato elettronico, ed on-line, aggiornati alla data di aggiudicazione.

Ogni variazione di listino e/o catalogo dovrà essere prontamente comunicata alla Stazione Appaltante; in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di Amia all'atto dell'ordine e l'Affidatario nulla potrà richiedere ad integrazione.

Per i prodotti residuali di altre marche (afferenti per tipologia) non inseriti nella presente procedura, qualora necessari, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa al Fornitore e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro ha una **durata contrattuale prevista di 36 mesi**; alla scadenza AMIA Verona SpA, qualora l'importo contrattuale non sia esaurito, si riserva di esercitare **l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore anno**, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fermo l'importo dell'accordo quadro. L'opzione contrattuale sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'A.Q.

In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura dedicata. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Si precisa che:

l'importo stimato non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle forniture, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'operatore economico non avrà diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile, se alla scadenza del contratto l'importo non sarà esaurito.

La fornitura varierà in base alle effettive esigenze aziendali legate all'oggetto della fornitura stessa.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito. In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

ART. 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo della fornitura è di **€ 315.000,00 esclusa IVA**, (oneri per la sicurezza pari a zero) suddiviso in due lotti per il periodo di 36 mesi e costituisce il *plafond* massimo di spesa disponibile per l'acquisizione della fornitura. L'importo viene ripartito come segue:

LOTTO 1

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/triennio
1	Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso	195.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
3	Totale a base di gara	195.000,00
4	Spesa per eventuali opzioni o rinnovi	65.000,00
6	Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura	260.000,00

LOTTO 2

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/triennio
1	Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso	120.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
3	Totale a base di gara	120.000,00
4	Spesa per eventuali opzioni o rinnovi	40.000,00
6	Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura	160.000,00

Alla scadenza AMIA Verona SpA si riserva comunque di esercitare l'**opzione contrattuale per un ulteriore anno**, in favore della ditta aggiudicataria del/dei LOTTI di riferimento, agli stessi patti, prezzi e condizioni. L'importo complessivo ulteriore sarà di **€ 105.000,00 oltre IVA**, suddiviso nei lotti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 4 – CONDIZIONI DI FORNITURA

L'aggiudicatario si impegna a **garantire la fornitura di tutti i prodotti originali** presenti sul catalogo e listino con riferimento al codice articolo della marca considerata al momento dell'ordine emesso da AMIA Verona spa.

Lo sconto % offerto per singola marca sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì, senza alcun onere aggiuntivo, a fornire l'assistenza di un proprio tecnico specializzato presso la sede di Amia Verona spa per l'individuazione dei DPI richiesti, anche di prodotti "ad personam"; tale assistenza quando richiesta dovrà essere prestata entro 2 giorni dalla richiesta stessa e comprende anche l'eventuale prova di modelli / taglie presso la Stazione Appaltante delle diverse tipologie di DPI.

Amia provvederà ad ordinare quanto necessario senza alcun obbligo di quantitativi minimi, ne consegue che l'aggiudicatario dovrà consegnare quanto ordinato (anche un solo articolo) secondo quanto previsto dal presente capitolato ed in particolare al successivo ART. 4 – TEMPI E METODI DI CONSEGNA

Si intendono qui interamente richiamate le disposizioni di legge relative ai DPI in particolare:
D.lgs 475/92, Regolamento UE 425/2016 e Testo Unico sulla salute e sicurezza 81/08

ART. 5 – TEMPI E METODI DI CONSEGNA

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi dall'Appaltante sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all'Appaltatore a mezzo telefono od e-mail.

Le consegne, **in porto franco**, ~~dovranno essere effettuate~~, presso il magazzino dell'Appaltante sito in Via Bartolomeo Avesani, 31 - Verona, che effettua il seguente orario:

- 7,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse);
- 7,00 – 12,00 il sabato (giornate festive escluse).

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell'Appaltatore, il numero dell'ordinativo Amia, la descrizione e le quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il codice dell'articolo interno Amia desumibile dall'ordinativo ed il ribasso applicato.

I tempi di consegna: la consegna del materiale dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dall'ordinativo. L'Appaltante si riserva di chiedere consegne effettuate con modalità e/o tempistica diverse da quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull'ordinativo trasmesso all'Appaltatore.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 1 giorno solari dalla richiesta.

ART. 5 Bis – DISPONIBILITÀ MAGAZZINO "ESTERNO"

Considerate:

- le possibili carenze inerenti l'approvvigionamento costante di materiale (nelle varie configurazioni / taglie) necessario presso il magazzino interno aziendale al momento della richiesta;
- l'impossibilità di programmazione delle assunzioni del personale a T.D. (a causa delle visite mediche obbligatorie per il nulla osta alla mansione svolte il giorno dell'assunzione);
- le richieste delle OO.SS. relative alla disponibilità costante dei capi di vestiario e calzature necessarie per gli operatori aziendali di cui sopra;

al fine di rendere efficiente l'approvvigionamento e la distribuzione dei capi di vestiario / calzature ai neo assunti, l'Affidatario può indicare alla Stazione appaltante, in sede d'offerta, la disponibilità o l'impegno a procurarsi una sede operativa / "magazzino esterno" entro una distanza massima di 10 Km dalla sede aziendale di AMIA Verona SpA per le operazioni sotto riportate:

- il personale AMIA potrà recarsi presso il punto di rifornimento dichiarato dall'Affidatario per la prova taglie e consegna immediata del vestiario spettante / calzature (Amia avviserà di volta in volta il fornitore sul nominativo del dipendente autorizzato al prelievo);
- l'Affidatario trasmetterà immediatamente ad AMIA, tramite mail, il D.D.T. (Singolo D.D.T. per ogni dipendente) con tutte le indicazioni (Articolo, descrizione, taglia, prezzo) per l'emissione di apposito ordine formale.

Anche per le consegne presso il "magazzino esterno", valgono le clausole inerenti la consegna previste all'Art.5. L'apertura del magazzino esterno, come programmata, dovrà essere garantita dalle 9.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8.00 alle 12.00 il Sabato.

Si precisa che il "magazzino esterno" indicato può essere qualsiasi tipologia di punto di riferimento (magazzino, punto vendita, attività commerciale anche convenzionata con l'Aggiudicatario, punto di distribuzione), purché in regola con tutte le normative e presidiato da personale abilitato e capace di soddisfare le esigenze richieste per la prova taglie e la consegna immediata dei capi di vestiario.

ART. 6 - POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

Amia Verona Spa, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura e alle norme vigenti in materia.

La Stazione Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità/presenza di difetti dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione dello stesso da parte dell'Affidatario entro il termine di un giorno solare stabilito dal precedente art. 5, Amia Verona Spa potrà provvedere all' applicazione delle penali per colpa dell'Affidatario stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

ART. 7 - CONTESTAZIONI E PENALI

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC mail), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con contestuale applicazione delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	100,00€/giorno di ritardo

articolo difettato o non conforme (in caso di mancata sostituzione)	€/cad. come indicato nel relativo listino ufficiale
--	--

materiale non conforme: eventuali materiali non corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dovranno essere immediatamente sostituiti, Amia si riserva il diritto di ricorrere ad un diverso operatore economico per il reperimento della merce non fornita (o fornita sbagliata) ed addebitare all'aggiudicatario la differenza economica eventualmente sostenuta.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura di addebito, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile e deve essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n.50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05.10.2010 n. 207. La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra i dpi forniti e quelli descritti nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

L'Appaltante inoltre declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto dall'Appaltatore, Amia procederà alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento grave dell'impresa aggiudicataria il contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, compresa l'eventuale maggior spesa che l'AMIA Verona SPA dovesse sostenere per l'espletamento del servizio avvalendosi di altre ditte del settore.

L'Appaltante si riserva altresì il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'Appaltatore;
- b) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 c.c.;
- c) qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si renda colpevole di frodi;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) sopravvenute esigenze operative, opportunamente documentate.

E' altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 - RECESSO

Il recesso è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 120, D.Lgs. 36/23, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36 cit..

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione

di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI D'INVITO, MODULI D'OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa prenderà visione del Regolamento generale ingressi dell'impianto di Amia Verona di via B. Avesani n. 31, visibile sul sito www.amiavr.it, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali trasportatori subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

ART. 14 - OBBLIGO DEL RISPETTO ORGANIZZATIVO MODELLO D.LGS 231/01 DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 15 – ANTICIPAZIONI

Trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 125, D.Lgs. 36/23.

ART. 16 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell'accordo quadro, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione, l'Affidatario dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva.

La presente procedura è finalizzata a stipulare un accordo quadro strutturato con specifici ordini che fungono da contratti esecutivi o attuativi, tipici della fattispecie contrattuale.

Nel caso di specie, pertanto, verrà sottoscritto un accordo quadro (contratto principale) e si procederà a richiedere la fornitura di dpi per mezzo di ordinativi, che fungeranno da contratti attuativi. Alla luce della struttura dell'accordo quadro, si richiede all'operatore di costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, di importo pari al 2% dell'importo dell'intero accordo quadro.

La stessa potrà essere escussa in caso di inadempimenti contrattuali relativi all'accordo quadro, salva ogni richiesta di risarcimento relativa al maggior danno. In caso di inadempimenti contrattuali relativi al singolo ordinativo, la medesima garanzia potrà essere escussa sino all'importo del 10% dell'importo del singolo ordinativo, fatta salva la maggiorazione applicata secondo l'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Affidatario dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di

validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Affidatario per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Affidatario è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltante.

Resta salva, per quest'ultima, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'accordo quadro in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

ART. 18 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento¹.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

¹ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 209/2024

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 19 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.lgs. 36/2023, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (5%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, qualora nominato, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

ART. 20 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI E COMUNICAZIONI

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.